

**E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021  
in vigore dall'1.1.2021 (Supplemento Ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale  
30.12.2020 n. 322 - L. 30.12.2020 n. 178)**

Tra le **principali novità riguardanti il Superbonus del 110%** di cui all'art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:

**la proroga della detrazione**, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, **alle spese sostenute fino al 30.6.2022** (con l'eccezione degli IACP ed enti equivalenti);

**la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell'anno 2022** (con un'eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);

**l'inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente ac-catastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;**

il requisito dell'indipendenza funzionale dell'unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all'edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;

**l'inserimento fra gli interventi "trainanti" agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;**

**l'inserimento tra gli interventi "trainati" che possono beneficiare del Superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli "trainanti") di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche** di cui all'art. 16-*bis* co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);

l'estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;  
la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'art. 16-*ter* del DL 63/2013;

**l'obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".**

Possono beneficiare del Superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell'art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).

**Proroga dell'opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del Superbonus del 110%**

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo" in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del Superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020.

Per le altre detrazioni l'opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.